

## DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Oggetto: PSR Marche 2014-2020 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

### DECRETA

*(dispositivo)*

1. di applicare per la presentazione delle domande di pagamento relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali, ed in particolare per le seguenti misure dello Sviluppo Rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 – Bandi 2017:
  - a) Misura 10, Sottomisura 1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
  - b) Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
  - c) Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
  - d) Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali

le istruzioni operative Agea N° 14 del 27/03/2017 “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Campagna 2017;

2. di stabilire, diversamente da quanto sancito nella sopra menzionate istruzioni, che i beneficiari devono presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:
  - a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
  - b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle



credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

3. di stabilire, che per la Regione Marche è possibile effettuare solo il rilascio delle domande firmate digitalmente, con firma elettronica, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, pertanto:
  - a) l'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione con firma digitale (del file pdf della domanda), conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto delegato (allegare delega) – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione;
  - b) Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP;
  - c) Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda;
  - d) L'iter sarà completato, a pena d'inammissibilità, solo con l'invio tramite PEC alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, della domanda firmata digitalmente, in formato PDF, e degli eventuali allegati, entro la data del 09/06/2017 (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul SIAN entro i termini di cui al punto 10) del presente atto;
  - e) si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA;
4. di sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi;
5. di stabilire che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5);



6. di chiarire che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati;
7. di confermare che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione;
8. di modificare a seguito dell'aggiornamento del catalogo dei prodotti Agea e il mutato quadro normativo le associazioni delle tabella colture/interventi come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto;
9. di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le Misure di seguito elencate, è fissato, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, al **15 maggio 2017**:
  - a) Misura 10, Sottomisura 1 (10.1A - 10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
  - b) Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
  - c) Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
  - d) Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali
10. di stabilire pertanto che le domande di pagamento per la conferma degli impegni inerenti l e misure sopra descritte i seguenti termini:
  - a) Domande iniziali: 15 Maggio 2017, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
  - b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: 31 Maggio 2017;
  - c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) : data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
11. di stabilire inoltre che ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è ammessa la presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:
  - a) Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.
12. In tal caso:
  - a) l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;
  - b) Le domande iniziali pervenute oltre il **9 giugno 2017** sono **irricevibili**;
  - c) Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio**



**2017** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **9 giugno 2017**.

- d) Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2017**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, sono irricevibili. Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.

13. In caso di:

- a) presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.
- b) Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- c) In caso di domanda iniziale presentata in ritardo, i giorni di ritardo saranno applicati alla domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale);
14. di determinare che per le domande relative alle misure definite all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014, e pertanto l'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013;
15. di stabilire che dalla campagna 2017 anche per gli impegni assunti con la domanda di sostegno 2016 si applicano le modifiche intervenute al PSR 2014/2020 approvate con Decisione n. 1157 del 14/02/2017 della Commissione europea;
16. che coloro che hanno già assunto un impegno con la domanda di sostegno 2016 per la misura 10.1 a) e 11.2 possono richiedere l'adeguamento degli impegni ai sensi (Reg. (UE) 807/14 Art. 14, par. 2) al fine di aderire ad un nuovo accordo agroambientale d'area approvato dalla regione o al fine di estendere l'impegno agroambientale a 6 anni in un accordo agroambientale d'area già approvato tramite la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
17. che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;
18. di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BURM e sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR->



Programma-Sviluppo-rurale, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR);

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente  
*(Dott. Lorenzo Bisogni)*

Documento informatico firmato  
digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*(normativa di riferimento)*

- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015".
- Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/9/2015 dell'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche di approvazione del PSR Marche 2014-2020;
- DGR 1558 del 19/12/2016 Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche Prot. Segr. 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del 1674 del Parlamento Europeo del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 3 del 15/09/2015".
- Deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017 dell'Assemblea legislativa -Consiglio regionale delle Marche avente ad oggetto "Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio 17 dicembre 2013 e revoca deliberazione n. 3 del 15/09/2015";
- Decisione n.1157 del 14/2/2017 della Commissione Europea che approva la modifica del PSR Marche 2014-2020;



*(motivazione)*

L'organismo pagatore Agea, ha emanato le istruzioni operative Agea N° 14 del 27/03/2017 "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Campagna 2017;

E' pertanto necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2017 valide per la regione Marche, oltre che censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nei PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di pagamento, prodotti, le varietà ed i relativi codici dichiarabili in domanda ed associabili ai relativi interventi individuati nel PSR e/o nelle disposizioni attuative e nei relativi bandi.

In particolare l'articolo 9, paragrafo 3 del DM prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015, che al paragrafo 2 definisce che, dalla campagna 2016, i dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti :

- Occupazione del suolo
- Destinazione
- Uso
- Qualità
- Varietà

E' necessario pertanto definire sul sistema gestionale di Predisposizione Interventi le associazioni dei nuovi codici prodotto (a cinque livelli), con gli interventi del PSR 2014/2020 e quindi modificare a seguito del nuovo catalogo dei prodotti Agea le associazioni delle tabella colture/interventi come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. La riorganizzazione delle associazioni dei codici prodotto agli interventi tiene conto anche delle nuove modifiche nel quadro normativo e delle modifiche apportate al PSR Marche 2014/2020 a seguito della Decisione della Commissione UE n. 1157 che descriverò in seguito.

E' inoltre utile sancire che il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.

E' bene precisare che le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5) e che il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire,



aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative, e che il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati.

E' necessario stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali, per le Misure di seguito elencate, è fissato, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, al 15 maggio 2017, misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli:

- a) Misura 10, Sottomisura 1 (10.1A - 10.1C -10.1D) Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
- b) Misura 11, Sottomisura 1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
- c) Misura 11, Sottomisura 2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
- d) Misura 14 - Pagamento per il benessere degli animali

Pertanto per le domande di pagamento per la conferma degli impegni inerente la misura 10 – 11- 14 sono stabiliti i seguenti termini:

- a) domande iniziali: **15 Maggio 2017**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014, tenuto conto che il 15 Maggio 2016 cade di domenica;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 Maggio 2017**;
- c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Inoltre che ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 è bene precisare che è ammessa la presentazione tardiva delle domande di pagamento che possono essere presentate:

- Con ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio.

In tal caso:

- a) l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- b) Le domande iniziali pervenute oltre il **09 giugno 2017** sono irricevibili.
- c) Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15" oltre il termine del **31 maggio 2017** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **09 giugno 2017**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno 2017**, sono irricevibili.
- d) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande.





Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica si cumulano.

- e) Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- f) Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica. Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

I beneficiari inoltre devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c) diversamente da quanto stabilito nelle istruzioni operative Agea non è possibile compilare la domanda per tramite della Regione.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - previa sottoscrizione con firma digitale, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto delegato (allegare delega) - procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.



Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

L'iter sarà completato, a pena d'inammissibilità, solo con l'invio della domanda firmata digitalmente, e degli eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del 09/06/2017 (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio sul SIAN entro i termini di cui sopra) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

SDA_PU	Ufficio decentrato di Pesaro	PU	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it
SDA_AN	Ufficio decentrato di Ancona	AN	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA_MC	Ufficio decentrato di Macerata	MC	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA_AP	Ufficio decentrato di Ascoli Piceno	AP	regione.marche.decentratoagriap-fm@emarche.it
SPA	Servio Politiche Agroalimentari	AN	regione.marche.agricoltura@emarche.it

Va ricordato che per le domande di cui all'art. 92 del Reg. UE 1306/2013, si applicano i criteri di condizionalità di cui al Titolo VI capo dello stesso regolamento, nonché le disposizioni specifiche del Reg. (UE) 809/2014. L'obbligo di osservanza delle norme sulla condizionalità è disposto dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017. L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013;

Inoltre avendo la Giunta proposto all'Assemblea Legislativa, con DGR 1558 del 19/12/2016, una modifica al programma di sviluppo rurale, scaturita dai numerosi confronti con le parti



sociali effettuati nel corso del 2016, man mano che evolveva la fase gestionale, e avendo in data 30/12/2016 l'AdG provveduto a notificare via SFC alla Commissione UE la nuova versione del PSR Marche modificato, che poi, in data 14/02/2017 è stata approvata con Decisione della Commissione UE n. 1157, è necessario stabilire che dalla campagna 2017 anche per gli impegni assunti con la domanda di sostegno 2016 si applicano le modifiche intervenute al PSR 2014/2020 approvate con la citata decisione della Commissione europea.

Infine è necessario stabilire che coloro che hanno già assunto un impegno con la domanda di sostegno 2016 per la misura 10.1 a) e 11.2 possono richiedere l'adeguamento degli impegni ai sensi (Reg. (UE) 807/14 Art. 14, par. 2) al fine di aderire ad un nuovo accordo agroambientale d'area approvato dalla regione e per estendere l'impegno agroambientale a 6 anni in un accordo agroambientale d'area già approvato.

Peraltro, non avendo Agea previsto fra le tipologie di domande l'adeguamento degli impegni ai sensi del Reg. (UE) 807/14 Art. 14, par. 2, e essendo i nuovi accordi e le varianti degli accordi agroambientali d'area sub iudice all'istruttoria di approvazione (dell'accordo o della variante). Con la scadenza della domanda 2017 la richiesta di adeguamento deve essere gestita attraverso la compilazione del modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla di natura specifica del bando, Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, salvo poi, dopo l'approvazione degli accordi o delle varianti, provvedere ad adeguare la durata dell'impegno ai sensi dell'Art. 14, par. 2 Reg. (UE) 807/14.

Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;

Al presente atto va data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul BURM e sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale>, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

## **Proposta**

Per quanto sopra detto, sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto, si propone l'adozione di un decreto avente per oggetto: PSR Marche 2014-2020 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

Il responsabile del procedimento  
(*Sergio Urbinati*)

Documento informatico firmato  
digitalmente



## ALLEGATI

Allegato A) Tabella Colture (associazione codici prodotto 2017/Interventi)

Allegato B) MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE PER GLI IMPEGNI  
RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO

